FATTO e DIRITTO

1 - I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, inquadrati nelle aree A, B, C, con profili di Ausiliario, Operatore giudiziario e Cancelliere, chiedevano l'annullamento dell'Avviso relativo alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della l. n. 241 del 2000, emesso dal Ministero della Giustizia in data 7 gennaio 2008 e successivamente pubblicato sulla G.U. n. 4 del 15 gennaio 2008.

Esponevano che, nel rispetto delle previsioni del Contratto collettivo di comparto 1998/2001 e delle disposizioni dell'accordo integrativo, erano indette le procedure selettive relative al personale del Dipartimento della giustizia minorile e del DAP (Dipartimento amministrazione penitenziaria) ed erano espletate secondo le modalità previste, ed ancora che con avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia in data 31 maggio 2001 erano indette le procedure di selezione interna per il passaggio del personale dipendente del Diparitmento dell'Amministrazione giudiziaria a posizione diversa , sicchè gli stessi avevano presentato regolare domanda di partecipazione alle procedure di riqualificazione.

Gli istanti, pertanto, si dolevano che le procedure predette non erano ancora state espletate, mentre il Ministero aveva avviato la procedura di stabilizzazione. Di conseguenza gravavano l'Avviso indicato in epigrafe, censurando la violazione dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, del giusto procedimento, nonché i vizi di disparità di trattamento, di contraddittorietà, di eccesso di potere ed ancora la violazione dei commi 519 e 521 della l. finanziaria del 1996, dell'art. 10 CCNL Comparto Ministeri del 14 settembre 2007, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 35, d.lgs. n. 165 del 2001, sotto diversi profili:

I – in relazione all'avvio della procedura di stabilizzazione prima della conclusione del procedimento di riqualificazione;

II – in ragione della mancata conclusione del procedimento di riqualificazione;

III – per la violazione del principio di eguaglianza con riferimento alla posizione dei ricorrenti rispetto a quella dei soggetti avviati alla stabilizzazione;

IV – per l'uso atipico del concorso riservato in relazione ai medesimi posti che avrebbero dovuto da tempo formare oggetto delle procedure selettive avviate;

V – in relazione alla violazione del principio che impone alle pubbliche amministrazioni di utilizzare concorsi pubblici per l'assunzione dei dipendenti;

VI – per la violazione dell'obbligo del preventivo espletamento delle prove selettive di riqualificazione.

Si costituiva il Ministero della Giustizia, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati e chiedeva la reiezione del gravame.

Altresì, interveniva ad opponendum una dei circa millequattrocento lavoratori assunti a contratto a tempo determinato ai sensi della l. n. 242 del 2000, preliminarmente sollevando le eccezioni di inammissibilità rilevate da parte dell'amministrazione ed in ogni caso il difetto di interesse degli istanti e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.

All'udienza di discussione del 9 maggio 2012 la causa era trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che la questione posta all'odierno vaglio ha costituito già oggetto di esame da parte della Sezione.

2 - Con sentenza n. 33040 del 2010, da cui questo Collegio non rinviene motivo di discostarsi, il Tribunale chiariva che "La scelta con cui l'amministrazione, con avviso del 7 gennaio 2008, ha avviato la procedura per la stabilizzazione delle persone assunte a tempo determinato ai sensi della l. 242/2000 costituisce una scelta organizzativa espressione di potere autoritativo.

Infatti, l'individuazione del modello da utilizzare per la copertura di vacanze organiche createsi nei ruoli dell'amministrazione (stabilizzazione, scorrimento di graduatoria ovvero indizione di un concorso pubblico) è rimessa alla

discrezionalità dell'ente pubblico e non concerne la gestione del rapporto di lavoro ma riguarda gli atti di organizzazione interna, sulle cui controversie sussiste la giurisdizione amministrativa".

La questione posta all'attenzione del Tribunale si presenta, pertanto, assai diversa dalle domande rivolte dagli aspiranti alla partecipazione al procedimento di stabilizzazione, oggetto delle controversie su cui si è andata formando una diversa giurisprudenza in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., tra le atre, TAR Lazio, sez. II, 22 luglio 2009, n. 7352).

3 - Orbene, superata la preliminare eccezione di inammissibilità relativa al difetto di giurisdizione, ritiene il Collegio di non doversi ulteriormente soffermare sull'altra questione inerente alla mancata notifica ai controinteressati, poiché il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Come nel caso che ha già formato oggetto di attenzione da parte della Sezione, infatti, i ricorrenti non dimostrano se ed in che modo la procedura di stabilizzazione possa effettivamente incidere sulle loro pretese al conseguimento di posizioni superiori nell'ambito della stessa o di diversa area funzionale. E, dunque, non è dato comprendere quale utilità potrebbe derivare ai ricorrenti dall'eventuale accoglimento dell'impugnativa, atteso che non sembra sussistere un rapporto diretto tra le posizioni dei ricorrenti e la stabilizzazione dei cc.dd. "precari".

Come precisato da ultimo anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, "in linea generale, il possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia di annullamento non risulta affatto idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso.

In particolare, a tale fine risulta del tutto insufficiente il riferimento a una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione… il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell'amministrazione." Orbene, anche nel caso in esame non è

rinvenibile dunque un interesse in capo ai ricorrenti che si colleghi in modo immediato ed evidente con un determinato bene della vita, identificabile, nella fattispecie concreta, nel conseguimento di posizioni superiori.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

4 - Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in € 3000,00 (tremila/00), sono poste a carico, in parti eguali, di ciascun ricorrente, ed a favore dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Liquida le spese del giudizio in € 3000,00 (tremila/00), che sono poste a carico, in parti eguali, di ciascun ricorrente, ed a favore dell'amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012